

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE IN FORMA RATEALE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
DI COMPETENZA DEL COMUNE**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 29/11/2022)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda.

Art. 3 – Criteri di carattere generale, validi per tutti i procedimenti.

Art. 4 - Documentazione da allegare all'istanza di rateizzazione

Art. 5 – Sanzioni per violazioni al codice della strada e leggi complementari, risultanti da verbale di accertamento di violazione per il quale non è ancora attivata la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale.

Art. 6 – Sanzioni per violazioni amministrative diverse dal codice della strada e sentenze di rigetto di ricorso in opposizione.

Art. 7 – Sanzioni per violazioni al codice della strada o altra violazione amministrativa risultanti da verbale di accertamento divenuto esecutivo e per il quale è intervenuta la notifica dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/2010.

Art. 8 – Sanzioni per violazioni al codice della strada o ad altra violazione amministrativa risultanti da verbale di accertamento divenuto esecutivo e affidato all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Art. 9 – Piano straordinario di rateizzazione.

Art. 10 – Disposizioni finali ed entrata in vigore del regolamento.

Capo I

Disposizioni di carattere generale comuni a tutti i procedimenti di rateizzazione

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1.1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare conferita ai comuni ai sensi degli articoli 3,7 e 7 bis del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, disciplina il procedimento per la riscossione in forma rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune e di seguito indicate con il termine "sanzioni".
- 1.2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche a tutte le violazioni amministrative pecuniarie previste da normative statali, regionali e di qualsiasi altro ente nei casi in cui le stesse prevedano quale autorità competente ad irrogare la sanzione e a ricevere il ricorso il Comune.
- 1.3. Il presente regolamento è volto ad assicurare efficacia alle attività inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché a garantire la massima trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con la previsione completa della procedura di riscossione in tutte le sue fasi.
- 1.4. La competenza per la gestione del procedimento amministrativo relativamente al presente regolamento è attribuita al Servizio Ufficio Comando del Corpo Polizia Municipale Arno-Sieve, di seguito indicato con il termine ufficio.

Art. 2 Modalità di presentazione della domanda

2.1. I soggetti tenuti al pagamento di una o più sanzioni che versano in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili per i debiti derivanti dall'applicazione dei seguenti provvedimenti:

2.1.1 verbale di accertata violazione amministrativa per illeciti alle norme del codice della strada e leggi complementari.

2.1.2. Verbale di accertata violazione amministrativa per illeciti alle norme extra codice della strada, ordinanza di ingiunzione, sentenza di rigetto del ricorso in opposizione in sede giurisdizionale.

2.1.3. Ingiunzione fiscale emessa ai sensi del Regio decreto n. 639/2010.

2.2. Non è ammessa la rateizzazione delle somme dovute all'atto della ricezione dell'avviso di morosità (cd. pre-ruolo) antecedente la procedura di riscossione coattiva da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della legge n. 160/2019 e secondo quanto indicato nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, oppure secondo quanto stabilito nel R.D. n. 639/2010 (ingiunzione fiscale).

Art. 3 Criteri di carattere generale, validi per tutti i procedimenti

3.1. L'istanza di rateizzazione presentata da soggetto che non ha titolo è irricevibile, non produce alcun effetto e deve essere respinta.

3.2 L'istanza di cui al comma precedente deve essere presentata, di norma, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La domanda presentata oltre tale data sarà comunque valutata nel rispetto dei termini di procedimento per la sanzione irrogata e secondo l'importo del debito maturato alla data di ricezione della stessa. La presentazione dell'istanza di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso all'autorità competente amministrativa (Prefetto, Sindaco) e giurisdizionale (Giudice di Pace). Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto e lo notifica al richiedente. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

3.3. La rateizzazione della sanzione non può essere disposta d'ufficio, essendo comunque necessaria l'istanza da parte dell'interessato.

3.4. Con la prima rata devono essere versate le spese di accertamento e notifica, ivi compreso quelle necessarie per comunicare l'avvenuto accoglimento dell'istanza presentata e del relativo piano di rateizzazione accolto.

3.5. In qualsiasi momento il debito residuo può essere pagato in un'unica soluzione.

3.6. Il beneficio della rateizzazione di cui al presente regolamento non può essere concesso nel caso in cui il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti concessioni di dilazione nel pagamento di una sanzione.

3.7. Le rate devono avere periodicità mensile e scadono l'ultimo giorno di ciascun mese e sono, di norma, di ugual valore, salvo quella comprendente il recupero delle spese di accertamento e notifica e le variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. La prima rata di pagamento decorre dal mese successivo quello di inoltro da parte dell'ufficio dell'autorizzazione al pagamento rateale della sanzione.

3.8. Unicamente al fine di consentire all'ufficio una valutazione circa il numero di rate concedibili, sempre in relazione a quelle previste ed indicate nei successivi articoli del presente regolamento, si devono tenere conto, di norma, delle seguenti condizioni:

3.9.1. Nel caso di persone fisiche e ditte individuali in regime fiscale semplificato:

- titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- disoccupato iscritto alle liste di collocamento;
- lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- inoccupato che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;
- disabile con stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75%;
- soggetto in cura presso una comunità terapeutica;
- soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena o agli arresti domiciliari;
- soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale e/o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o Associazione competente;
- altra situazione documentata con la quale si attesti la condizione dichiarata anche di carattere temporaneo.

3.9.2. Nel caso di società ed enti con personalità giuridica:

- relazione economica-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo

di riferimento e non antecedente ai 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione;

- qualsiasi documentazione attestante la sussistenza di eventi straordinari che incidono in maniera significativa sulla situazione economica dell'azienda e tali da far ritenere comunque esistenti le condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere nel pagamento della sanzione in un'unica soluzione.

3.8. Il debitore decade dal diritto della rateizzazione in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive. In caso di decadenza, il debito residuo non può essere oggetto di nuova rateizzazione e/o proroga.

Art. 4 Documentazione da allegare all'istanza di rateizzazione.

4.1. All'istanza di rateizzazione deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria che viene suddivisa a seconda del soggetto richiedente.

Istanze per le sanzioni indicate nel successivo art. 5

4.1.1. Istanza presentata da persona fisica contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e nel rispetto dell'art. 3 "*soggetti*" del medesimo decreto corredata della copia di un valido documento d'identità del richiedente.

Istanze per le sanzioni indicate nei successivi artt. 6 e 7

4.1.2. Istanza presentata da persona fisica o imprenditore individuale in regime fiscale semplificato (ditta individuale, società di persone, professionisti e gli enti non economici):

- dichiarazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità;
- copia di un valido documento d'identità del richiedente.

4.1.3. istanza presentata da persona giuridica per il tramite del proprio legale rappresentante, ad esclusione dell'imprenditore individuale in regime fiscale semplificato:

- dichiarazione resa i sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'indice di liquidità primaria o immediata dell'impresa richiedente, parametro utilizzato dall'Agenzia delle Entrate per valutare lo stato di salute economica di un'impresa, risulta inferiore a 1 (*rapporto tra le attività disponibili e i debiti a breve termine. Il numeratore rappresenta l'ammontare del denaro in cassa e in banca, i valori di pronto realizzo, come ad esempio i titoli, i crediti a breve termine. Il denominatore invece è dato dai debiti da pagare immediatamente a vista e a breve termine*).
- copia di un valido documento d'identità del richiedente.

4.2. Fermo restando quanto indicato nel punto precedente del presente articolo, e ad integrazione della documentazione prevista (dichiarazione sostitutiva di certificazione, dichiarazione ISEE, dichiarazione dell'indice di liquidità per le persone giuridiche), l'interessato può presentare ulteriore documentazione al fine di consentire all'ufficio la migliore valutazione al riguardo soprattutto in relazione al numero di rate concedibili.

4.3. L'ufficio può richiedere, per una sola volta, un'eventuale integrazione di quanto presentato che deve pervenire entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

4.4. L'omessa presentazione della documentazione richiesta nel presente articolo e/o di quella integrativa di cui al punto precedente, comporta la conclusione del procedimento e l'istanza deve essere respinta.

Capo II

Disposizioni di carattere specifico per la concessione di un piano ordinario di rateizzazione delle sanzioni

Art. 5 Sanzioni per violazioni al codice della strada e leggi complementari, risultanti da verbale di accertamento di violazione per il quale non è ancora attivata la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo o ingiunzione fiscale (art. 202 - bis del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada").

5.1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

5.2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi disponga di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore ad euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

5.3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata all'ufficio, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti del Comune.

5.4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'ufficio dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

5.5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'ufficio adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

5.6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201 del codice della strada. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al terzo periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma.

5.7. In caso di accoglimento dell'istanza, l'ufficio provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203 del codice della strada.

5.8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.

5.9. il pagamento in forma rateale è alternativo al pagamento in misura ridotta del trenta per cento previsto per i pagamenti effettuati entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione commessa. Fermo restando quanto indicato nel periodo precedente, il debito per il quale può essere richiesta la dilazione di pagamento ammonta all'importo stabilito per la sanzione o per le sanzioni alla data di presentazione dell'istanza da parte dell'interessato. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo complessivo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla ricezione della lettera di rigetto alla concessione della rateizzazione.

5.10. Di seguito si riporta la tabella contenente la ripartizione del pagamento del debito secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

Entità somma da pagare	Massimo rate	Rata minima
Fino a 2.000,00 euro	12 rate	100,00 euro
Superiore a 2.000,00 e fino a 5.000,00 euro	24 rate	100,00 euro

Superiore a 5.000,00	60 rate	100,00 euro
----------------------	---------	-------------

Art. 6 Sanzioni per violazioni amministrative diverse dal codice della strada e sentenze di rigetto di ricorso in opposizione.

6.1. Sulla base delle condizioni economiche disagiate del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'ufficio dispone la ripartizione del pagamento dei debiti di cui al presente articolo nel rispetto delle indicazioni riportate nella seguente tabella.

Importo del debito	1. Con ISEE sino a euro 8.000,00. 2. con indice di liquidità inferiore a 1	Con ISEE da euro 8.000,01 a euro 16.000,00	Con ISEE da euro 16.000,01 a euro 20.000,00	Con ISEE da euro 20.000,01 a euro 26.000,00
Fino a euro 100,00	Massimo 4 rate	Massimo 3 rate	Nessuna rateizzazione	Nessuna rateizzazione
Da euro 100,01 a euro 250,00	Massimo 6 rate	Massimo 5 rate	Massimo 3 rate	Massimo 2 rate
Da euro 250,01 a euro 500,00	Massimo 15 rate	Massimo 12 rate	Massimo 8 rate	Massimo 6 rate
Da euro 500,01 a euro 1.000,00	Massimo 20 rate	Massimo 18 rate	Massimo 12 rate	Massimo 8 rate
Da euro 1.000,01 a euro 1.500,00	Massimo 23 rate	Massimo 22 rate	Massimo 20 rate	Massimo 15 rate
Da euro 1.500,01 a euro 2.500,00	Massimo 28 rate	Massimo 26 rate	Massimo 22 rate	Massimo 20 rate
Oltre euro 2.500,00	Massimo 30 rate	Massimo 30 rate	Massimo 30 rate	Massimo 25 rate

6.2. Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, non si applicano gli interessi in quanto non previsti da tale legge speciale.

6.3. con ISEE superiore a euro 26.000,00 e indice di liquidità per le imprese superiore a 1, non si concede alcuna rateizzazione nel pagamento della sanzione, salvo che l'interessato non produca idonea documentazione integrativa attestante una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica. In tal caso l'ufficio provvederà ad effettuare una valutazione di merito che tenga conto anche del piano di rateizzazione proposto dal debitore.

Art. 7 Sanzioni per violazioni al codice della strada o ad altra violazione amministrativa risultanti da verbale di accertamento divenuto esecutivo e per il quale è intervenuta la notifica dell'ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/2010.

7.1. Sulla base delle condizioni economiche disagiate del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'ufficio dispone la ripartizione del pagamento dei debiti di cui al presente articolo nel rispetto delle indicazioni riportate nella tabella riportata al punto 6.1. che precede.

7.2. Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, non si applicano gli interessi in quanto non previsti da tale legge speciale. In tal caso l'art. 27 della legge 689/1981 prevede che sia applicato la maggiorazione di un decimo per ogni semestre maturato a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Tale maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni.

7.3. con ISEE superiore a euro 26.000,00 e indice di liquidità per le imprese superiore a 1, non si concede alcuna rateizzazione nel pagamento della sanzione, salvo che l'interessato non produca idonea documentazione integrativa attestante una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica. In

tal caso l'ufficio provvederà ad effettuare una valutazione di merito che tenga conto anche del piano di rateizzazione proposto dal debitore.

Art. 8 Sanzioni per violazioni al codice della strada o ad altra violazione amministrativa risultanti da verbale di accertamento divenuto esecutivo e affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

8.1. Per le violazioni contemplate dal presente articolo, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 46/1999, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate Riscossione. La predetta Agenzia è competente per l'eventuale rilascio del piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività che prevalgono rispetto a quelle emanate con il presente regolamento.

Capo III

Disposizioni di carattere specifico per la concessione di un piano straordinario di rateizzazione delle sanzioni. Disposizioni finali

Art. 9 Piano straordinario di rateizzazione.

9.1. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del soggetto richiedente o per eventi eccezionali che incidano in maniera significativa sulla situazione dell'azienda e non sia stata ancora dichiarata la decadenza dal beneficio, può essere accordato un piano straordinario di rateizzazione del debito consistente nelle possibilità di seguito indicate, a seguito dell'istruttoria da parte dell'ufficio che tenga conto della documentazione integrativa prodotta dall'interessato:

9.1.1. sospensione per una sola volta dal pagamento rateale fino ad un massimo di 10 rate consecutive.

9.1.2. rinegoziazione del piano di rateizzazione ordinario, se originariamente concesso per un numero di rate inferiori rispetto al massimo concedibile e fino al suo raggiungimento.

9.1.3. sospensione per una sola volta dal pagamento rateale sino ad un massimo di 10 rate consecutive e contemporanea rinegoziazione del piano di rateizzazione ordinario, se originariamente concesso per un numero di rate inferiori rispetto al massimo concedibile e fino al suo raggiungimento.

9.2. la facoltà di cui al comma precedente può essere concessa per una sola volta e la relativa istanza deve pervenire, a pena di inammissibilità, prima della decadenza dal beneficio di dilazione concesso.

Art. 10 Disposizioni finali ed entrata in vigore del regolamento.

10.1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da tale data.

10.2. Per le eventuali istanze di rateizzazioni pervenute in data antecedente o già concesse, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

10.3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.